



REPUBBLICA ITALIANA  
*In nome del popolo italiano*

La Corte di Appello di Venezia, sezione 1<sup>a</sup> civile, composta dai Magistrati:

dott. Daniela Bruni, Presidente, rel  
dott. PAOLA DI FRANCESCO, Consigliere,  
dott. FABIO LAURENZI, Consigliere,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento n. 1716/2015 R.G., promosso con reclamo depositato il 10 luglio 2015,

da

\_\_\_\_\_ srl in liquidazione (già avente P.I 07072600963) in persona del sig. \_\_\_\_\_, rappresentato e difeso dagli avv.ti \_\_\_\_\_,

C. \_\_\_\_\_ e V. \_\_\_\_\_ quest'ultima domiciliataria come da mandato a margine del reclamo,

RECLAMANTE

contro

Fallimento \_\_\_\_\_ srl i persona del Curatore, non costituito;

contro

\_\_\_\_\_ soc. coop arl, CF e P.Iva 13099860150, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli avv.ti \_\_\_\_\_, e S. \_\_\_\_\_ con domicilio eletto presso l'avv. \_\_\_\_\_, Treviso, viale della Repubblica n. 193, come da mandato a margine dell'istanza di fallimento; *fax e pec* indicati in atti;

contro

\_\_\_\_\_ srl in persona del legale rappresentante, CF e P. IVA 02594930964 rappresentata e difesa dagli avv.ti \_\_\_\_\_ con domicilio eletto presso l' \_\_\_\_\_, *fax e pec* indicati in atti, come da mandato in calce

alla memoria di costituzione non costituito;

RECLAMATI

In punto: reclamo ex art.18 l. fall. avverso sentenza n. 106/2015 del tribunale di Treviso,

35



**Causa trattata all'udienza del 12 novembre 2015,**

Il procuratore del reclamante ha concluso:

40 “reclamano l'impugnata sentenza n. 106/2015 avanti a codesta Corte d'appello affinché ne sia dichiarata la nullità e/o venga annullata e/o revocata e/o come meglio. Con vittoria delle spese di lite nei confronti dei creditori istanti, che con l'effettuazione di notifiche indirizzate in luoghi errate, hanno determinato l'esigenza del presente giudizio”;

Il procuratore di [REDACTED] ha concluso:

45 “chiede che l'Ecc.ma Corte d'Appello voglia respingere l'avverso gravame e confermare la sentenza la sentenza n. 106/2015 in data 5/6/2015 del Tribunale di Treviso, dichiarativa del fallimento della [REDACTED] srl in liquidazione”;

Il procuratore di [REDACTED] ha concluso:

50 “Piaccia alla Corte d'Appello Ill.mo, *contrariis reiectis*, così giudicare: A) Nel merito: rigettare il reclamo proposto da [REDACTED] srl in liquidazione, per i motivi di cui in narrativa e per l'effetto confermare la sentenza n. 106/2015 del tribunale di Treviso. B) In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali, oltre a contributo CPA ed Iva come per legge.”

**FATTO E DIRITTO**

55 Con il reclamo come sopra depositato, [REDACTED] srl, premesso che, completata la liquidazione, si era cancellata dal Registro Imprese in data 20 giugno 2014 e premesso altresì di avere appreso del tutto casualmente di essere stata dichiarata fallita dal Tribunale di Treviso con sentenza n. 60 106/2015 di cui aveva avuto conoscenza solo il 16 giugno 2015, lamenta che il fallimento sia stato dichiarato in violazione dell'art. 15 l.f perché il ricorso - decreto erano stati notificati in difformità dalle istruzioni date dallo stesso GD con il decreto ed in particolare che, avvenuto l'esito negativo della PEC perché già disdetta circa un anno prima, si era proceduto alla 65 notifica ai sensi dell'art. 15, terzo comma, l.f nel luogo corrispondente all'ultima sede legale ancorché la società fosse stata già estinta. Inoltre parte reclamante esamina diffusamente tutte le altre notifiche effettuate o dal creditore istante [REDACTED] o dall'altro creditore [REDACTED] per delucidarne la invalidità al fine indicato.

70 Il fallimento non si è costituito a differenza dei due creditori istanti,

ancorchè nel prosieguo [redacted] non sia comparsa alle udienze tenute. La prima udienza del 10 settembre 2015 veniva aggiornata al 24 settembre 2015 per la necessità di acquisire il fascicolo prefallimentare dal Tribunale di Treviso; all'esito di tale seconda udienza la Corte con ordinanza depositata il 7 ottobre 2015, rilevato che nel reclamo non era stata precisata la data di estinzione della *pec*, richiedeva informazioni a INI- PEC Imprese presso il Ministero dello Sviluppo economico (e al soggetto gestore Info Camere Scpa) che peraltro con *fax* del 13 ottobre rappresentava di non poter rispondere perché dati contenuti in INI- PEC erano nella esclusiva disponibilità delle Camere di Commercio e consultabili attraverso Registro Imprese.

Preso atto di ciò, la Corte con ulteriore ordinanza interlocutoria del 5 novembre 2015 sollecitava la stessa parte reclamante a fornire le informazioni richieste nella precedente del 7 ottobre e la stessa vi provvedeva all'udienza del 12 novembre 2015 dimettendo una nota riepilogativa.

Il reclamo va accolto.

Va ricordato anzitutto che il decreto del GD disponeva che in caso di società cancellata la notifica del ricorso decreto doveva essere praticata nei modi ordinari. Ciò nonostante, la Cancelleria effettuò - in relazione all'istanza di [redacted] soc. coop - una notifica alla [redacted] in liquidazione srl alla *pec* così denominata: «Info @PEC.MIV [redacted].it» che diede il seguente riscontro "messaggio non consegnato entro le 24 successive all'invio". La medesima creditrice proseguì l'iter notificatorio secondo gli adempimenti successivi previsti dall'art. 15 l.f. e pertanto ricercando la società presso la sede legale di Cessalto ove la notifica non riuscì, per mancato rinvenimento della [redacted] e poi facendo depositare l'atto presso il medesimo Comune.

È pacifico che le modalità di notifica previste dal novellato art. 15 l.f. si fondano sull'obbligo dell'imprenditore di procurarsi una *pec* - che è resa pubblica ai terzi a mezzo del Registro imprese - e di curarne la manutenzione in modo da consentire la regolare ricezione della posta indirizzata alla medesima.

Si conviene che l'obbligo di mantenere la casella di posta certificata cessa con la cancellazione della impresa individuale o collettiva ma, posto

che alla cancellazione della impresa non segue in automatico la disattivazione della casella di posta certificata, il principio non importa che, in caso di mantenimento della *pbc*, debba ritenersi irrilevante l'eventuale notifica che abbia avuto buon fine.

- 110 Ed infatti con altre recenti decisioni questa Corte ha esaminato sia fattispecie in cui la comunicazione a cura della cancelleria era pervenuta all'indirizzo di posta elettronica della società reclamante – rimasto invariato dopo la messa in liquidazione della società e mantenuto attivo anche dopo la cancellazione – sia l'opposto in cui la notificazione per via telematica non  
115 era andata a buon fine perché "l'utente non esiste" in quanto l'indirizzo di posta elettronica non era più attivo.

- Con riferimento a queste due opposte situazioni questa Corte ha osservato in via generale che va distinto il caso «in cui, dopo la cancellazione dal registro delle imprese, l'indirizzo di posta elettronica  
120 certificata sia ancora attivo al momento dell'invio dell'atto, dal caso in cui vi sia stata disattivazione della relativa casella – disattivazione che non opera automaticamente, per il solo fatto che l'impresa si è cancellata dal registro. *omissis*. Nella prima ipotesi vi è un soggetto abilitato a ricevere il ricorso per la dichiarazione di fallimento, così che l'eventuale inerzia dello  
125 stesso non incide sulla validità del procedimento notificatorio, perché la casella di posta elettronica in funzione mantiene, nonostante la cancellazione della società dal registro delle imprese, valenza di "domicilio elettronico" della stessa. Nel diverso caso, invece, in cui l'indirizzo di posta elettronica non sia più in funzione – in quanto disattivato dopo la  
130 cancellazione della società dal registro delle imprese –, difetta il luogo della notifica, ovvero sia la casella di posta elettronica dedicata alla ricezione di atti».

- Pertanto mentre con riferimento alla prima ipotesi è stato ritenuto che la notifica si era validamente perfezionata, nel caso contrario viceversa è stato  
135 considerato: «una volta accertata la disattivazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata di società cancellata dal registro delle imprese – non obbligata a mantenere il sistema p.e.c., in quanto non più iscritta al registro, secondo quanto si evince dal citato art. 16 d.l. n. 185/2008 – tra le ragioni di impossibilità della notificazione espressamente previste dall'art. 15 l.fall.  
140 [che legittimano il ricorso alle modalità successive ndr] , non può essere

inclusa la (legittima) disattivazione del servizio, a meno di ritenere, con una inammissibile estensione della *fictio iuris* affermata dalla suprema corte con riferimento alla sede legale dell'impresa, che la società sia tenuta a mantenere attivo fino alla scadenza del termine di cui all'art. 10 l.fall. l'indirizzo di posta elettronica certificata. Pare, dunque, corretto ritenere che la conoscibilità del ricorso per la dichiarazione di fallimento debba, in questo caso, essere garantita mediante la notificazione dell'atto nelle forme ordinarie».

Tornando dunque alla questione in esame, la particolarità della risposta del sistema messaggio non consegnato entro le 24 successive all'invio" ha indotto la Corte ad indagare - se effettivamente e quando - la *pec* fosse stata disattivata come affermato in ricorso senza ulteriori dettagli, oppure se il messaggio di errore dipendesse da una *pec* ancora attiva ma non correttamente mantenuta. La stessa reclamante ha specificato e documentato che la *pec* utilizzata dalla Cancelleria («Info @PEC.MIV [redacted] it») era stata disattivata da circa 30 mesi come del resto è evincibile dalla stessa visura camerale alla nota che compare in fine di pagina 4 ove è specificato che essa era stata variata dal 5 novembre 2012. Dalla medesima visura camerale risulta che l'ultima *pec* intestata alla società era «Info @PEC [redacted] EU». La reclamante ha prodotto scambio di e-mail da cui risulta che detta *pec* fu disattivata il 20 giugno 2014 come da richiesta del 13 precedente. La difesa di Biesse ha opposto la necessità di una disdetta a mezzo raccomandata a.r ma il rilievo, corretto o meno che sia, è irrilevante posto che a detto indirizzo non è stata neppure tentata la notifica telematica.

Esclusa la validità delle notifiche secondo lo speciale regime dell'art. 15 l.f, deve constatarsi che non sono andate a buon fine neppure quelle ordinarie indirizzate al legale rappresentante [redacted] perché ricercato presso il domicilio fiscale o presso la precedente sede legale di San Biagio di Callalta anziché alla nuova di Cessalto - [redacted] risultante dal registro imprese.

Neppure le notifiche del creditore istante [redacted] sono valide se non altro perché indirizzate a « [redacted] » e comunque la notifica ha avuto esito negativo.

La nullità della notifica è motivo in sé assorbente per la revoca senza che

vi sia spazio per la remissione degli atti ~~ex~~ art. 354 cpc perché la società si è cancellata da più di un anno (20 giugno 2014).

Le spese seguono la soccombenza. Nulla per le spese nei riguardi del fallimento non costituito.

180

### PER QUESTI MOTIVI

La Corte, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe descritto, così decide:

185

- dichiara la nullità della sentenza n. 106/2015 del tribunale di Treviso e pertanto revoca il fallimento di ██████████ srl in liquidazione (già avente P.I 07072600963);
- condanna i creditori istanti in solido alla rifusione delle spese di lite in favore della reclamante e le liquida in € 4.000,00 per compensi oltre a € 415,50 per spese (contributo unificato), contributo forfetario del 15 %, ed accessori di legge (I.v.A., C.P.).


190

- compensa le spese tra la reclamante e la procedura fallimentare.
- Così deciso in Venezia, 12 novembre 2015.





IL PRESIDENTE EST



Fallimenti e Società.it

